DECRETO 16 giugno 2008, n. 131: Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (Supplemento Ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2008)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'allegato II e l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che dispone che attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006:

Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici;

Considerato altresi' che la definizione dei diversi tipi deve avvenire secondo una metodologia comune, basata su alcune caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche, che identificano i tipi per ciascuna categoria di acque superficiali;

Considerato che e' stato individuato per la caratterizzazione delle acque superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli Istituti scientifici, rappresentanti del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva 2000/60/CE, che consente la possibilita' di utilizzare descrittori piu' adattabili alle caratteristiche del territorio italiano;

Tenuto conto che il territorio nazionale, in relazione alle acque marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;

Considerato che il gruppo di lavoro «Coast» per l'Ecoregione mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee: la composizione del substrato, la profondita' e l'esposizione al moto ondoso;

Considerato, altresi', che per l'Ecoregione mediterranea sono stati identificati quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia, la superficie e la salinita';

Considerato che devono essere raccolte e aggiornate informazioni

sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, ed essere effettuate valutazioni della vulnerabilita' dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate e del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale;

Tenuto conto della necessita' di identificare, sulla base dei criteri geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le unita' fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali;

Acquisiti i pareri dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale della Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con le note rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n. 5687/07 del 1º giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanita' prot. n. 29537/AMPP.IA.12 dell'11 giugno 2007;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle citta' e delle autorita' locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

le premesse dell'allegato 1 sono cosi' sostituite: «Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.»;

- il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono sostituiti rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in allegato 3.»;
- il titolo del punto 1 dell'allegato 3 e' sostituito come segue «CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;

dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e C dell'allegato 1 al presente decreto;

i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;

le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono sostituite dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato; i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo.».

Art. 2.

- 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A.
- 2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui

allo stesso allegato, sezione C.

3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 giugno 2008

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo

Allegato

(Si omette l'allegato)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.